

DECRETO MILLE PROROGHE 2017

Sintesi principali novità obblighi e scadenze

Adempimenti connessi agli scambi intracomunitari.

Acquisti Intracomunitari – Modello Intra – 2:

Obbligo di compilazione e comunicazione telematica dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi sino al 31 Dicembre 2017 ma solo per gli operatori obbligati alle comunicazioni con frequenza mensile.

Conferma legislativa del comunicato stampa della Agenzia delle Entrate del 17 Febbraio 2017 : << *l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrano in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017*>> .

Dal primo gennaio 2018 entreranno in vigore le nuove disposizioni riguardanti l'articolo 50 comma 6 del Decreto Legge 331/1993 e cioè:

- a) Abrogazione obbligo di comunicazione nei modelli Intra relativi alle prestazioni di servizi tra soggetti residenti in ambito comunitario;
- b) Valore anche ai fini statistici delle comunicazioni effettuate all'Agenzia delle Dogane;
- c) Gli Enti, associazioni e organizzazioni, anche non soggetti passivi iva, identificati ai fini IVA, presentano solo l'elenco Intra per gli acquisti di beni;
- d) E' demandato all'Agenzia delle Entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'ISTAT, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del "Decreto Milleproroghe", l'emanazione un provvedimento per la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi a carico dei soggetti passivi d'imposta.

Adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto.

Elenco clienti e fornitori periodico ex DI 193/2016:

A decorrere del periodo d'imposta 2017 - dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - le comunicazioni da parte dei soggetti iva dei dati analitici delle fatture emesse e delle fatture ricevute possono essere effettuate

- a) entro il giorno 18 settembre 2017 per le operazioni relative al primo semestre dell'anno e cioè i dati clienti e fornitori del primo trimestre e del secondo trimestre,
- b) entro il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2018 per le operazioni relative al secondo semestre, e cioè i dati clienti e fornitori del terzo trimestre e del quarto trimestre.

A Regime, salvo modifiche, dal periodo d'imposta 2018, la comunicazione analitica delle fatture emesse e delle fatture ricevute avrà cadenza trimestrale secondo le seguenti scadenze:

- a) Entro il 31 maggio il primo trimestre;
- b) Entro il 16 settembre il secondo trimestre;
- c) Entro il 30 novembre il terzo trimestre;
- d) Entro il 28 o 29 febbraio dell'anno successivo il quarto trimestre.

Comunicazioni liquidazioni iva trimestrali ex DI.193/2016:

Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla normativa vigente.

A decorrere del periodo d'imposta 2017 – dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - i soggetti iva che calcolano l'imposta sul valore aggiunto **sia che con cadenza mensile che con cadenza trimestrale** indipendentemente dal debito o dal credito dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le liquidazioni periodiche secondo le seguenti scadenze:

a) Entro il 25 luglio

- le liquidazioni mensili dei primi tre mesi,
- la liquidazione trimestrale del primo trimestre,
- le liquidazioni mensili di aprile, maggio e giugno,
- la liquidazione trimestrale del secondo trimestre;

b) Entro il 30 novembre

- le liquidazioni mensili di luglio, agosto e settembre
- la liquidazione trimestrale del terzo trimestre;

c) Entro il 28 febbraio 2018

- le liquidazioni mensili di ottobre, novembre e dicembre,
- la liquidazione trimestrale del quarto trimestre.

A Regime, salvo modifiche, dal periodo d'imposta 2018, la comunicazione trimestrale delle liquidazioni iva periodiche avrà cadenza trimestrale secondo le seguenti scadenze:

a) Entro il 31 maggio

- le liquidazioni mensili dei primi tre mesi dell'anno
- la liquidazione trimestrale del primo trimestre;

b) Entro il 16 settembre

- le liquidazioni mensili di aprile, maggio e giugno,
- la liquidazione trimestrale del secondo trimestre;

c) Entro il 30 novembre

- le liquidazioni mensili di luglio, agosto e settembre,
- la liquidazione trimestrale del terzo trimestre;

d) Entro il 28 o 29 febbraio

- le liquidazioni mensili di ottobre, novembre e dicembre,
- la liquidazione trimestrale del quarto trimestre.

Adempimenti connessi alle comunicazioni ed alle imposte sui redditi:

Abrogazione obbligo comunicazione beni ai soci:

Abrogate le disposizioni di cui ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2 del DI 138/2011, aventi ad oggetto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei beni d'impresa concessi in uso e godimento dei soci e dei loro familiari.

Adempimenti collegati al modello 730 ed Unico persone fisiche:

- **Contratti di locazione a canone concordato - ulteriore deduzione del 30% ai fini irpef:**

Dal 1 gennaio 2017 abrogata la norma che subordina all'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione e degli estremi della denuncia degli immobili ai fini Ici e Imu al fine di poter usufruire il locatore dell'ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, con riferimento ai contratti di locazione stipulati a canone concordato.

- **Detrazione irpef dell'iva sull'acquisto di unità immobiliari residenziali:**

Proroga fino al 31 dicembre 2017 della detrazione ai fini Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale con i requisiti di classe energetica "A" o "B" ceduti da imprese di costruzione.

Raffaele Adriano Tosto.